

NODI APERTI

Nicea e i divorziati risposati: no al rigore, sì alla misericordia

La strada regale per risolvere il problema delle persone divorziate e risposate che desiderano potersi accostare all'Eucaristia è riprendere l'indicazione decisiva del canone 8 del Concilio di Nicea. Questa la tesi dell'autore che, a sua volta, riprende quanto affermato nel febbraio scorso dal cardinale Kasper di fronte al papa e al collegio cardinalizio. Quel Concilio infatti stabiliva che anche i «digami» (i divorziati risposati) potessero, dopo adeguata penitenza, essere riammessi all'Eucaristia. Nicea, insomma, affermava un principio che nella Chiesa latina per secoli si è poi oscurato, ma che andrebbe apertamente riproposto: la Chiesa ha da Gesù il potere di rimettere ogni peccato e proclamare a tutti la misericordia inesauribile del Signore.

Giovanni Cereti

Le due prossime Assemblee del Sinodo dei vescovi – convocate da papa Francesco, l'una per l'ottobre 2014, l'altra per il 2015 – dovranno affrontare molti argomenti che attengono al tema del matrimonio e della famiglia. In questo quadro, agli occhi di gran parte del popolo cristiano particolarmente urgente appare oggi il problema di come esercitare la misericordia di Cristo e della Chiesa nei confronti delle persone divorziate e risposate, e di come eventualmente riammetterle alla pienezza della vita ecclesiale e alla partecipazione all'Eucaristia.

Contro una tale riammissione si è già levato un micidiale fuoco di sbarramento, che confida sul fatto che la grande maggioranza dell'episcopato, formato nel Diritto canonico e legato alla tradizione della Chiesa cattolica del secondo millennio, è contrario a tale riammissione e non condivide su questo punto le posizioni del vescovo di Roma.

Tre ipotesi per risolvere un problema difficile

Sembrano essere soprattutto tre le vie attualmente percorribili per riammettere alla pienezza della vita ecclesiale ed eucaristica persone che sono entrate o desiderano entrare in un nuovo matrimonio. La prima si richiama al fatto che il disegno di Dio nei confronti dell'uomo e della donna prevede un matrimonio monogamico, e cioè un unico matrimonio per ogni uomo e per ogni donna per tutta la vita. E tuttavia sin dall'antichità la Chiesa, pur predicando la monogamia assoluta e mostrando di prediligere coloro che restano fedeli al proprio matrimonio anche dopo la morte del coniuge, ha concesso ai vedovi la possibilità di entrare in una nuova unione. Se la Chiesa lo ha concesso dopo la morte del coniuge, non potrebbe agire nello stesso modo nei confronti delle persone divorziate, considerato che il divorzio è una forma di morte del matrimonio? È una soluzione che era stata prospettata da Viktor Steiner (Divorzio anche per chi accetta il vangelo?

Herder Morcelliana, Brescia 1969) e che è stata ripresa in numerosi scritti di grande valore da Basilio Petrà (*Il matrimonio può morire? Studi sulla pastorale dei divorziati risposati*, EDB, Bologna 1996; Id.; *Divorziati risposati e seconde nozze nella chiesa. Una via di soluzione*, Cittadella, Assisi 2012). Questa soluzione invita a fare discernimenti intorno allo sviluppo del dogma e alla progressiva presa di coscienza da parte della Chiesa del proprio potere di concedere un nuovo inizio per «economia» o misericordia nei confronti delle necessità spirituali dei fedeli.

Una seconda via è quella che invita a distinguere l'indissolubilità di un matrimonio semplicemente naturale da quella di un matrimonio sacramento. Soltanto il secondo sarebbe assolutamente indissolubile, ma perché esso venga a esistere è necessaria la fede in coloro che entrano nel matrimonio. Per questa ragione, occorre fare un discernimento intorno alla fede dei contraenti: un matrimonio contratto senza fede non può essere considerato sacramentale e potrebbe essere sciolto dall'autorità ecclesiale (fra i primi a esprimersi in questo senso si può citare W.W. Bassett, «The Marriage of Christians: Valid Contract, Valid Sacrament?», in *The Bond of Marriage*, ed. by W.W. Bassett, The University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 1968, pp. 117-169). Ma questa soluzione comporta molte difficoltà; essa concederebbe la possibilità di un nuovo inizio proprio ai membri più tiepidi della comunità cristiana, ma lascerebbe impregiudicato il problema del matrimonio dei credenti; si pone inoltre il problema di sapere chi può giudicare questa mancanza di fede (ancora un tribunale ecclesiastico?) e soprattutto di come sia possibile misurare la fede delle persone, tanto più che essa può sempre *reviviscere*, tornare a vivere.

Una terza via di soluzione è quella citata dal cardinale Walter Kasper nel suo intervento al concistoro straordinario del Collegio cardinalizio, il 20 febbraio scorso. Secondo questa soluzione, la tradizione della Chiesa dei primi secoli prevedeva la penitenza pubblica e quin-

NODI APERTI

di la possibilità di una riconciliazione anche e soprattutto per i peccati più gravi, che erano l'apostasia nella persecuzione, l'omicidio e l'adulterio; questa prassi di misericordia potrebbe essere ripresa facendo ricorso al sacramento della riconciliazione anche nella Chiesa cattolica del ventunesimo secolo. Infatti, di fronte al fatto che esistevano peccatori anche all'interno della comunità dei battezzati, la Chiesa sin dal secondo secolo iniziò a prendere coscienza del potere affidatole da Cristo di assolvere i peccati ed a riconoscere la possibilità di «una seconda tavola di salvezza dopo il battesimo».

Il rigore anti-evangelico dei novaziani

Nel corso dei primi secoli l'assoluzione dei peccati avveniva, per i peccati gravi, attraverso la penitenza pubblica, alla quale si poteva essere sottoposti una sola volta nella vita. Sin dove si poteva però spingere il potere della Chiesa di assolvere i peccati? Mentre la Grande Chiesa rimase sempre convinta di poter assolvere tutti i peccati, anche i più gravi, i novaziani (eresia sorta a Roma intorno al 250, ad opera di Novaziano, in epoca di persecuzioni) affermavano che vi erano tre peccati, considerati da sempre come i più gravi, che non potevano essere assolti se non sul letto di morte, e cioè l'apostasia durante la persecuzione, l'omicidio e l'adulterio.

Nella controversia novaziana, dell'omicidio non si fa quasi mai menzione, come un peccato fortunatamente assente nella comunità cristiana. Quanto all'adulterio, secondo le testimonianze dell'epoca esso veniva inteso non come un'infedeltà occasionale ma nel senso preciso dell'evangelo: «Colui che ripudia il proprio coniuge e ne prende un altro, è adultero; la persona ripudiata o divorziata che si risposa è adultera; colui che sposa una persona ripudiata o divorziata è adultero» (cfr Matteo 5, 32; 19, 2-9; Marco 10, 1-12; Luca 16,18). Un tale peccato di adulterio, per quanto considerato gravissimo al punto di essere parificato all'apostasia e all'omicidio, poteva – secondo questa interpretazione – essere assolto: perciò i responsabili di tale peccato che, dopo un anno o più di esclusione dall'eucaristia e di sottomissione alla penitenza, venivano riconciliati, erano riammessi nella comunità e potevano accedere alla comunione pur restando nel nuovo matrimonio.

Innumerevoli sono le testimonianze dei padri della Chiesa che possono essere portate a sostegno di quest'interpretazione, ma decisiva per il suo valore magisteriale, e ancora di più come testimonianza della prassi dell'epoca, è l'affermazione contenuta nel canone 8 del Concilio di Nicea (il testo del canone, in greco, latino e italiano in *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, a cura dell'Istituto di scienze religiose di Bologna, EDB, Bologna 1991, pp. 9-10). Questo canone è stato emanato per regolare la condizione dei chierici novaziani che desideravano essere ammessi nei ranghi del clero della Grande Chiesa. Essi possono essere accolti nel clero della Chiesa cattolica, una volta imposte loro le mani, a condizione che accettino per iscritto di conformarsi teoricamente e praticamente ai suoi insegnamenti, che si suppongono già ben conosciuti, e cioè di avere comunione (o di ammettere alla propria comunione, sia nella vita cristiana in generale, sia specificatamente nell'Eucaristia) con due categorie di persone, una volta che per esse è compiuto il tempo della penitenza pubblica e il momento della riconciliazione è arrivato. Queste due categorie di persone sono coloro che vivono in seconde nozze (*digamoi*) e coloro che sono venuti meno nella persecuzione (*lapsi*).

Il primo Concilio ecumenico e la strada della misericordia

Chi sono però i *digamoi*, queste persone che sono entrate in un secondo matrimonio, che vivono in seconde nozze? Sono forse i vedovi risposati, secondo un'interpretazione che si è imposta nella Chiesa latina a partire dall'epoca medievale, nella quale i divorziati risposati erano sconosciuti perché l'unico matrimonio esistente era quello celebrato in chiesa e per la Chiesa non si poteva fare né divorzio né nuovo matrimonio? O sono piuttosto tutti coloro che sono entrati in un secondo matrimonio (che siano vedovi o che siano divorziati, e forse soprattutto questi ultimi, compresi coloro che hanno sposato una persona già unita con altri in prime nozze), secondo l'interpretazione che appare più conforme alla situazione conosciuta dalla Chiesa antica in un'epoca nella quale i matrimoni erano celebrati solo civilmente e i divorzi erano molto diffusi? La risposta è ovvia, poiché l'errore dei novaziani era proprio quello di escludere dalla comunione gli apostati e gli adulteri, e questi ultimi intesi secondo le espressioni dell'evangelo sopra richiamate.

Alla nostra mentalità odierna appare tuttavia impensabile che la Chiesa dei primi secoli potesse concedere l'assoluzione agli «adulteri», e cioè ai divorziati risposati, senza chiedere loro piuttosto di tornare al primo matrimonio o almeno di vivere nella seconda unione «come fratello e sorella». Ma, per gli antichi, il peccato di «adulterio» consisteva proprio nell'aver posto fine alla prima unione in maniera irreversibile, e il problema era pertanto quello di vivere bene e fedelmente nella seconda unione. E questo si spiega anche con il fatto che la comunità cristiana considerava pienamente vincolante la norma di Deuteronomio 24, 1-4, che fa divieto al marito di riprendere la moglie ripudiata, dopo che essa si è risposata, anche se in seguito fosse tornata nuovamente libera per un nuovo ripudio o per la morte del secondo coniuge (per un approfondimento dei motivi di questa soluzione mi permetto di rinviare a: Giovanni Cereti, *Matrimonio e indissolubilità: nuove prospettive*, EDB, Bologna 1971; II edizione, EDB 2014; Id. *Divorzio nuove nozze e penitenza nella Chiesa primitiva*, EDB, Bologna 1977; III edizione, con nuova postfazione, Aracne, Roma 2013).

Le decisioni del Concilio di Nicea, il primo ecumenico, da sempre considerato il più importante nella storia della Chiesa, non sono prive di valore per la Chiesa di oggi. Per questo motivo, *sul piano dogmatico*, si può dire che l'insegnamento del canone 8 di Nicea relativamente all'obbligo per un cristiano di riconoscere che «la Chiesa ha il potere di rimettere qualsiasi peccato», una volta che il peccatore si è dimostrato pentito e ha fatto penitenza, sembra pienamente valido anche per la Chiesa cattolica di oggi, e il prossimo Sinodo potrebbe fare proprio questo insegnamento, superando l'errore di tanti moderni novaziani che non vogliono riconoscere alla Chiesa il potere di assolvere tutti i peccati, quando ci si trova di fronte a una persona che confessa i propri errori ma che desidera iniziare una nuova vita secondo i dettami del Signore. Soltanto una prassi di misericordia nei confronti di coloro che non sono dunque riusciti a realizzare nella loro prima unione l'ideale di un matrimonio felice e duraturo potrà far tornare molte persone a desiderare una celebrazione religiosa delle proprie nozze e potrà nello stesso tempo far risplendere il grande dono e la grande grazia di un matrimonio conservato nel tempo attraverso l'amore sempre rinnovato dei due sposi.